

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione dirigenziale n. 230 del 08/06/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per opere di completamento e ripristino ambientale del canale derivatore dal rio Ganna (impianto idroelettrico “Ramolino”) - Ditta Idro 2000 S.p.A..**

Il Dirigente

(omissis)

*determina*

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla “Determinazione conclusiva”, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell’atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d’Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

*propone*

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all’autorizzazione unica per costituire parte integrante.

B. L’atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Idro 2000 S.p.A. (omissis), l’autorizzazione unica per la realizzazione di opere di completamento e ripristino ambientale del canale derivatore dal rio Ganna (impianto idroelettrico “Ramolino”), in conformità al progetto approvato di cui alla lettera **A.** e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di apporre, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi in argomento.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di delegare alla ditta titolare dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'esercizio dei poteri espropriativi per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato; si precisa che la delega è riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente (omissis) ad eccezione dell'emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia del VCO, sulla scorta di opportuna verifica dell'esattezza della procedura svolta (omissis).

H. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

I. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale (omissis).

Verbania, 27 luglio 2009.

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni